



COMUNE DI FOLIGNO

**OGGETTO:** DGR 435 del 26/04/2016 e L.R. 32/98 e D.G.R. 771/00 Interventi integrativi a Piani e programmi già approvati. CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DELLA FONTE DI VERCHIANO. SECONDO STRALCIO -

PROGETTO ESECUTIVO

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

(articolo 43, comma 1, regolamento generale, D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207))

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL PROGETTISTA

## COMUNE DI FOLIGNO

**Oggetto: DGR 435 del 26/04/2016 e L.R. 32/98 e D.G.R. 771/00 Interventi integrativi a Piani e programmi già approvati. CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DELLA FONTE DI VERCHIANO. SECONDO STRALCIO**

**Impresa Aggiudicataria:**

L'anno duemila..... e questo dì .... del mese di ..... presso la sede ..... - posta in Via .....,

--omissis...

### **PREMETTONO**

- che con determinazione dirigenziale n° .....del ....., valida ed efficace, depositata agli atti del Comune, è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dal personale dell'Area LLPP incaricato con Det. Dir. n. 449 del 14.04.2016, relativo ai lavori di CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DELLA FONTE DI VERCHIANO. SECONDO STRALCIO per l'importo base d'asta pari a € 232.042,92 oltre Iva (di cui €9.791,69 per oneri di sicurezza, € 6.946,71 per costi della sicurezza ed € 109.314,01 per costi della manodopera tutti non soggetti a ribasso) ;
- che con determinazione dirigenziale del .....n. ....del ....., valida ed efficace, conservata agli atti del Comune, è stato deciso di esperire procedura aperta per l'affidamento dei lavori di che trattasi;
- che esperite le procedure di gara, come risulta dal verbale redatto in data ....., con determinazione dirigenziale Area ..... n. ....del ....., valida ed efficace, conservata agli atti del Comune, è stata disposta la definitiva aggiudicazione dei lavori premessi della ditta ..... per l'importo di €..... oltre Iva - calcolato al netto del ribasso del .....% *sull'elenco prezzi posto a base di gara*;
- che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui al precedente punto, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- che il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data \_\_\_\_\_ ,

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **Articolo 1. Oggetto del contratto**

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti»).
2. Costituiscono parte integrate del presente contratto e sono a questo allegati i seguenti documenti:

- capitolato speciale d'appalto - Allegato sub. A
- elenco prezzi unitari - analisi nuovi prezzi - Allegato sub. B

3. Costituiscono altresì parte integrante del presente atto gli elaborati di progetto esecutivo di seguito elencati che, anche se non materialmente allegati, l'impresa sottoscrive per accettazione:

Relazione generale, Relazione geologica, Fascicolo relazioni di calcolo; Piano di Manutenzione dell'opera; Quadro incidenza manodopera; Tav. AT.1 Inquadramento urbanistico; Tav. AT.2 stato attuale, Documentazione fotografica; Tav. AT.3 stato attuale Planimetria, prospetto e sezione; Tav. AT.4 progetto, Descrizione interventi: Planimetria, Pianta e prospetti; Tav. AT.5 progetto, Sezione e particolari costruttivi; Tav. S1 stato attuale, Rilievo topografico; Tav. S2 progetto, Piante, prospetti e particolari costruttivi; PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento; Allegato 1 Layout di Cantiere; Allegato 2 Cronoprogramma dei Lavori; Allegato 3 Schede rischi fasi lavorative e impianti di cantiere; Allegato 4 Schede rischi macchine, attrezzature, opere provvisorie; Allegato 5 Costi della sicurezza; 4, elaborati di offerta tecnica presentati dall'aggiudicatario in sede di gara

4. Sono esclusi dal contratto gli elaborati diversi da quelli sopra elencati. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto

5. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: \_\_\_\_\_;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: .

#### **Articolo 2. Ammontare del contratto.**

1. L'importo contrattuale ammonta a euro \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_) di cui:

- euro \_\_\_\_\_ per lavori assoggettabili a ribasso;
- euro \_\_\_\_\_ per oneri della sicurezza su spese generali.
- Euro \_\_\_\_\_ per costi della manodopera
- Euro \_\_\_\_\_ per costi aggiuntivi per la sicurezza

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. eeeee) del Codice dei contratti e dell'articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, si procederà all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell'elenco prezzi di cui all'art. 3 comma 2. L'importo dei lavori a misura può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal Capitolato speciale

#### **Articolo 3. Condizioni generali del contratto.**

- L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni degli elaborati e delle tavole grafiche

progettuali facenti parte integrante del presente contratto, che l'impresa, sottoscrive per accettazione con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. L'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo, ai quali è applicato ad ogni singola voce il ribasso del....% offerto dall'appaltatore in sede di gara al netto degli oneri della sicurezza su spese generali e dei costi della manodopera non soggetti a ribasso, costituisce l'elenco prezzi contrattuale.

#### **Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.**

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di \_\_\_\_\_ , all'indirizzo \_\_\_\_\_ , presso \_\_\_\_\_ .
2. Ai sensi dell'art.3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN IT\*\*.
3. L'appaltatore dichiara altresì che le persone delegate ad operare sul citato conto corrente sono \*\* , nata a \*\* il \*\* ed ivi residente alla Via \*\* n. \* C.F. \*\*.
4. Ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 l'appaltatore dichiara che il conto corrente suddetto è dedicato, anche non in via esclusiva, alla presente commessa pubblica e si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità di cui alla suddetta legge per tutta la durata del contratto impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui sopra.
5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

#### **Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.**

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.  
*(opzione 2: inizio lavori d'urgenza già avvenuto prima della stipula del contratto)*
1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto in data....., per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 32, commi 8 e 16 del Codice dei contratti.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 145 (centoquarantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

*(qualora nel capitolato speciale siano previste scadenze differenziate di varie lavorazioni, oppure sia prevista l'esecuzione dell'appalto articolata in più parti, aggiungere il seguente comma)*

3. La consegna di cui al comma 1 è riferita alla prima delle consegne frazionate previste dal capitolato speciale. Il tempo utile di cui al comma 2 è riferito all'ultimazione integrale dei lavori, per l'ultimazione delle singole parte frazionate o funzionalmente autonome previste dal capitolato speciale, si fa riferimento a quest'ultimo.

#### **Articolo 6. Penale per i ritardi**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari a € 100,00.
2. La penale verrà applicata nei casi e con le modalità previste dall'art. 18 del capitolato speciale d'appalto. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

*(qualora nel capitolato speciale siano previste scadenze differenziate di varie lavorazioni, oppure sia prevista l'esecuzione dell'appalto articolata in più parti, aggiungere il seguente periodo)*

La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, in proporzione a queste.

#### **Articolo 7. Proroghe e sospensioni e riprese dei lavori.**

1. L'Appaltatore può chiedere la proroga del termine di ultimazione dei lavori ai sensi e con le modalità di cui all'art. 15 del capitolato speciale d'appalto Allegato sub. A al presente contratto.
2. È ammessa la sospensione dei lavori ai sensi e con le modalità stabilite dagli artt. 16 e 17 del capitolato speciale d'appalto allegato sub. A al presente contratto.

#### **Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese generali di cui all'art. 66 del capitolato speciale d'appalto;
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. Si applica l'art. 6 del D.M. 145/2000.

#### **Articolo 9. Contabilità dei lavori.**

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste

dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

3. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

(nel caso di appalto con lavori da tenere distinti, facenti capo a fonti diverse di finanziamento)

7. La contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili per consentire una gestione separata dei relativi quadri economici, anche se sulla base di un solo contratto.

#### **Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.**

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 31 del capitolato speciale d'appalto.

#### **Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.**

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 40 del capitolato speciale d'appalto.
3. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8.

#### **Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.**

1. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni e termini previste dal Codice dei contratti e dall'art. 23 del Capitolato speciale d'appalto allegato sub. A al presente contratto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5, del Codice dei Contratti e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore a euro 50.000,00.
3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6 del Codice dei Contratti, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.
3. L'emissione del certificato di pagamento relativo agli acconti avverrà entro e non oltre 45 giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dall'emissione di detto certificato.
4. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6 Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC.
6. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.
7. Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

#### **Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.**

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 26 del Capitolato speciale d'appalto.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

#### **Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.**

1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

#### **Articolo 15. Risoluzione del contratto.**

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi previsti dall'art. 53 del capitolato speciale d'appalto.
2. Costituisce inoltre causa di risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136.
3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

#### **Articolo 16. Controversie.**

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Spoleto con esclusione della competenza arbitrale.

#### **Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 105 del Codice dei contratti e del D.Lgs. 81/2008.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui all'articolo 30 commi 5 e 6 del Codice dei Contratti e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.



5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_.

**Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
  - a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
  - b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla lettera a).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera a) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera b) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

**Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.**

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data \_\_\_\_\_ al numero \_\_\_\_\_ dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di \_\_\_\_\_, ai sensi dell'articolo 6 del citato d.P.R.

**Articolo 20. Subappalto.**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.  
*(scegliere una delle seguenti opzioni)*  
*(opzione 1: qualora l'appaltatore NON abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)*
2. Non è ammesso il subappalto.  
*(opzione 2: qualora l'appaltatore abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)*
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere

subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

**Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016, ha prestato apposita cauzione definitiva) mediante \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla società/dall'istituto \_\_\_\_\_ agenzia/filiale di \_\_\_\_\_ per l'importo di euro \_\_\_\_\_ pari al \_\_\_\_\_ per cento dell'importo del presente contratto.

**Articolo 22. Obblighi assicurativi.**

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di \_\_\_\_\_ , con polizza numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla società/dall'istituto \_\_\_\_\_ agenzia/filiale di \_\_\_\_\_ , come segue:
  - a) per danni di esecuzione per un massimale di euro \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_), ripartito come da Capitolato speciale d'appalto;
  - b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

**Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.**

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto.
2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 e ss.mm.ii.

**Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.